

Codice DB1612

D.D. 26 maggio 2014, n. 355

L. R. 34/04 - Programma Pluriennale per le attività produttive 2011/2015, Misura 2.8 "Accollo degli oneri in connessione con prestiti Bei e Cddpp". Prestito Bei "Regione Piemonte Loan for SMEs". Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte Spa delle attività inerenti il Bando "Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi".

Richiamate:

la Deliberazione n. 31-2276 del 27 giugno 2011, con cui la Giunta Regionale:

- ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs”, destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte;
- ha dato mandato alla Direzione Attività Produttive di approvare, con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all'attuazione del Contratto, ed in particolare quanto segue:

gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del Contratto, per l'utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai “programmi regionali” indicati nel Contratto stesso, e precisamente:

- a) Piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1 - Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
- b) Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività 1.3. – Misura 1;
- c) Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 - Asse I – Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
- d) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, previa approvazione scritta di BEI;

il contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri finanziati con provvista BEI, nell'ambito del Contratto;

la Deliberazione n. 15 – 4171 del 23/07/2012 con la Giunta regionale:

- ha destinato:

la prima tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento, nell'ambito della Misura IV.1 del Piano Straordinario per l'Occupazione - Prestiti Partecipativi, delle imprese in lista d'attesa per mancanza di fondi regionali, confermando, inoltre, l'innalzamento della quota di intervento pubblico fino all'80% dell'importo dei prestiti erogati;

la seconda tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento della Misura II.3 del Piano Straordinario per l'Occupazione – Più Sviluppo (20 milioni di euro) e del fondo per lo sviluppo e la promozione della cooperazione di cui alla L.R. 23/04 e s.m.i. (5 milioni di euro);

- ha fornito indicazioni di massima circa la destinazione delle successive tranche di fondi BEI ad ulteriori Misure/Linee di intervento incluse nei Programmi Regionali;

- si è riservata di individuare – sulla base dell'andamento della varie misure, nonché dello stato dell'economia regionale – nuove linee di intervento da mettere a punto, ovvero di ricorrere a misure già in essere in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra richiamate, decidendo, altresì, gli importi da destinare a ciascuna misura;

la Deliberazione n. 2-6205 del 02/08/2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda tecnica di una Misura finalizzata a sostenere interventi di patrimonializzazione, trasferimenti societari e sostegno all'attivo circolante delle piccole e medie imprese piemontesi, con dotazione finanziaria a valere sulle risorse Bei di cui al contratto indicato in oggetto;

la determinazione dirigenziale n. 343 del 07/08/2013 con la quale il Responsabile della Direzione Attività produttive ha approvato il bando “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle Pmi piemontesi” (il Bando) con una dotazione pari a € 20.000.000,00 a valere sulle risorse BEI derivanti dal Contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for Sme's”

Considerato che:

- con la richiamata deliberazione n. 2-6205 del 08/02/2013 la Giunta ha individuato quale soggetto gestore del Bando Finpiemonte S.p.A. (ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17/2007), con la quale sarà sottoscritta, nell'ambito della Convenzione Quadro vigente in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, idonea specifica convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. medesima;

- con la medesima deliberazione la Giunta ha dato mandato alla Direzione regionale alle Attività Produttive ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla Misura

- fra i suddetti atti conseguenti e necessari rientra l'approvazione dello schema di contratto di affidamento a Finpiemonte Spa delle attività di gestione del Bando.

Tutto ciò premesso e dato atto della regolarità amministrativa del presente atto;

viste:

La L.R. n. 34 del 22 novembre 2004

la D.G.R. n. 31-2276 del 27 giugno 2011

la D.G.R. n. 15 – 4171 del 23/07/2012

la D.G.R. n. 21-249 del 29/06/2010

la D.G.R. n. 2-6205 del 02/08/2013

IL DIRETTORE

determina

- di approvare, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, lo schema di contratto di affidamento a Finpiemonte Spa delle attività di gestione del Bando “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi” nell’ambito della Misura L.R. 34/04 – Programma Pluriennale per le attività produttive 2011/2015, Misura 2.8 “Accollo degli oneri in connessione con prestiti Bei e Cddpp”. Prestito Bei “Regione Piemonte Loan for SMEs”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL BANDO DI FINANZIAMENTO “SUPPORTO A PROGETTI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO DELLE PMI PIEMONTESI MEDIANTE L’UTILIZZI DI FONDI BEI ”:

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Attività Produttive, in persona del Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Pisano 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.P.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6.3.2012, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2012 , nel seguito “Finpiemonte”

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- con atto autenticato nelle firme dal notaio Caterina Bima di Torino in data 30 giugno 2011 rep. 117287/27922 – in esito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2011 e autorizzazione dell'Assemblea dei soci del 28 giugno 2011 e giusta D.G.R. n. 31-2276 del 27 giugno 2011 – Finpiemonte ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) il “Contratto di Prestito Regione Piemonte Loan for SME's” (di seguito, unitamente all'atto modificativo di cui alla lettera g), il “Contratto di Prestito”) con il quale BEI ha concesso a Finpiemonte un prestito dell'importo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), da destinare al finanziamento di progetti di Piccole e Medie imprese operanti nel territorio Piemontese (di seguito i “Beneficiari Finali”), nel quadro di specifici programmi regionali, tra i quali, il suddetto Piano Straordinario per l'Occupazione – Asse IV – Misura IV.1 – Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
- con atto autenticato nelle firme dal notaio Monica Tardivo di Torino in data 8 giugno 2012, in esito ad autorizzazione dell'Assemblea di Finpiemonte del 18.05.12 e giusta D.G.R. n. 2-3872 del 16.05.2012, è stato sottoscritto l'atto modificativo del predetto Contratto di Prestito, il quale prevede che, al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte da Finpiemonte, la stessa si obbliga a cedere irrevocabilmente pro solvendo in garanzia alla BEI i crediti vantati da Finpiemonte nei confronti dei Beneficiari Finali in forza dei contratti di finanziamento sottoscritti tra la Banca cofinanziatrice e i Beneficiari Finali (nel seguito “Contratti Dipendenti”);
- in data 08.06.2012 la Regione Piemonte ha rilasciato a BEI Comfort Letter a garanzia del predetto Contratto di Prestito, giusta la predetta D.G.R. n. 2-3872 del 16.05.2012;
- il Credito, dell'importo massimo erogabile di euro 100.000.000,00, sarà erogato dalla Banca in non più di cinque Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a meno che sia pari all'intero ammontare del Credito non ancora erogato. Il Credito potrà essere utilizzato (a) per il finanziamento di Progetti aventi costo individuale massimo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) e (b) per il finanziamento fino al 100% dei costi di ciascun Progetto promosso da Beneficiari Finali, fermo restando il limite di importo massimo finanziabile per ciascun Progetto pari a euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00). I Progetti dovranno presentare caratteristiche tali da giustificare l'intervento della Banca BEI, la quale potrà approvare preventivamente i progetti finanziati con ciascuna tranche di erogazione del prestito, comunicando a tal fine la quota del Credito assegnata al finanziamento di ciascun Progetto approvato; ovvero approvare in via successiva le assegnazioni degli importi erogati da Finpiemonte sulla così detta “Quota Libera”, fino ad un importo massimo su base rotativa di euro 25.000.000,00, con la precisazione che la Quota Libera sarà sempre e nuovamente disponibile per successive erogazioni non appena la Banca BEI abbia approvato i progetti;
- Con DGR del 27 giugno 2011, n. 31-2276 la Giunta Regionale ha:
 - autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, Finpiemonte S.p.A. a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro

100.000.000,00 dalla Banca Europea per gli Investimenti – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs”, destinato esclusivamente al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte. Il contratto sarà sottoscritto alle condizioni descritte ed articolate nel “Contratto di prestito tra la BEI e Finpiemonte”;

- Con D.G.R del 16 maggio 2012, n. 2-3872 la Giunta Regionale ha deliberato:
 - di approvare la Comfort Letter sottoscritta dalla Regione Piemonte, valida, efficace e vincolante per l'intera durata del Prestito attestante la partecipazione regionale al capitale di Finpiemonte e l'impegno a mantenerne il controllo societario, dando mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Finanziarie di sottoscriverla, con la precisazione che essa sostituisce la precedente comfort letter approvata con DGR 31-2276 del 27.06.2011, revocando la D.G.R. n. 55-3243 del 30.12.2011;
 - di confermare a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli eventuali oneri finanziari ed economici nascenti dalla sottoscrizione e modificazione del Prestito;
 - di dare mandato alle Direzioni regionali competenti, di approvare con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all'attuazione del Progetto in oggetto, ed in particolare quanto segue:
 - gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del prestito BEI, per l'utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai “programmi regionali” indicati nelle premesse e nel contratto allegato: Piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1; Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi; Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività II.1.3. – Misura 1; Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 Asse I - Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
 - l'individuazione di nuove misure e programmi regionali, diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, conformi alle finalità del prestito BEI, da finanziare con i fondi erogati;
 - il contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri, finanziati con provvista BEI, nell'ambito del progetto in oggetto.
 - di confermare e disporre che i rientri dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulle misure regionali sopra individuate, possano essere prioritariamente destinati e utilizzati da Finpiemonte, con modalità da individuarsi, per la copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, fatta salva l'indicazione da parte delle direzioni regionali competenti, di ulteriori misure da destinare per le predette finalità, ove si ravvisasse la necessità di garantire il rimborso a favore della banca BEI delle tranche di finanziamento erogato e non rientrate dai beneficiari, né compensate dalla cessione dei crediti;

- di autorizzare Finpiemonte ad utilizzare i predetti fondi anche per la copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dai finanziamenti con provvista BEI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della legge regione Piemonte 17/2007 e della DGR 8- 9465 del 25/8/2008;
- Con DGR del 23 luglio 2012, n. 15-4171 la Giunta Regionale ha inoltre:
- Destinato la prima tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento, nell'ambito della Misura IV.1 del Piano Straordinario per l'Occupazione - Prestiti Partecipativi, delle imprese in lista d'attesa per mancanza di fondi regionali, confermando, inoltre, l'innalzamento della quota di intervento pubblico fino all'80% dell'importo dei prestiti erogati;
 - fornito indicazioni di massima circa la destinazione delle successive tranche di fondi BEI ad ulteriori Misure/Linee di intervento incluse nei Programmi Regionali;
 - stabilito di riservarsi, sulla base dell'andamento delle varie misure, nonché dello stato dell'economia regionale, nuove linee di intervento da mettere a punto, ovvero di ricorrere a misure già in essere in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra richiamate, decidendo, altresì, gli importi da destinare a ciascuna misura;
 - nell'ambito delle indicazioni di massima di cui sopra, programmaticamente destinato la somma di € 30.000.000,00 alla linea di intervento denominata "I.1.3 PMI" rivolta al sostegno delle PMI piemontesi.
- Con DGR del 2 agosto 2013, n. 2-6205 la Giunta Regionale ha quindi deliberato:
- di approvare i contenuti della Misura "Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi" finalizzata a sostenere interventi di patrimonializzazione, trasferimenti societari e sostegno all'attivo circolante delle piccole e medie imprese piemontesi;
 - di individuare quale soggetto gestore della suddetta misura Finpiemonte S.p.A. (ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17/2007), con la quale sarà sottoscritta, nell'ambito della Convenzione Quadro vigente in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, idonea specifica convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. medesima;
 - di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale della suddetta Misura è pari a € 20.000.000, a valere sulle risorse BEI derivanti dal Contratto di prestito "Regione Piemonte Loan for SME's";
 - di stabilire che se la suddetta dotazione finanziaria potrà essere integrata – mediante provvedimento della Direzione Attività Produttive - con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nell'ambito delle altre misure regionali finanziate con risorse BEI.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte lo svolgimento delle attività specificate nell'articolo seguente e relative alla gestione della seguente Misura di agevolazione: *Loan For Smes - tra Finpiemonte S.p.A. e Banca Europea degli Investimenti per l'attivazione di un Bando di finanziamento "Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi mediante l'utilizzo di fondi BEI"*. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR del 2 agosto 2013, n.2-6205 , nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione, relativamente alle Misure indicate al precedente articolo, affida a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti attività:

- a) la gestione del procedimento di accesso all'agevolazione, articolato nell'attività di ricezione (anche telematica), istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione;
- b) adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio) nonché dei provvedimenti e degli atti connessi;
- c) notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati ai beneficiari delle agevolazioni;
- d) la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali);
- e) l'erogazione delle agevolazioni;
- f) la gestione dei rientri e del monitoraggio secondo quanto previsto dalla BEI;
- g) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, la cui procedura sarà attivata dalla affidante su richiesta di Finpiemonte), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari; l'escussione delle eventuali garanzie prestate in corrispondenza dell'agevolazione erogata;
- h) le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione agli interessati (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande);
- i) stipula delle convenzioni con gli istituti bancari (con atto notarile), gestione delle richieste delle delibere bancarie, delle richieste di variazione banca, della ricezione e caricamento delle delibere stesse;
- j) la verifica delle rendicontazioni della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari delle agevolazioni erogate da Finpiemonte, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle funzioni affidate;
- k) l'adozione, previa comunicazione all'Affidante dell'avvio dei relativi procedimenti, degli atti di

secondo grado (auto-annullamento, revoca); la proposta alla Regione di risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita;

- l) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali ed in loco – inerenti i beneficiari e le operazioni finanziate;
- m) la sorveglianza ed il monitoraggio circa l'adempimento, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento, anche successivamente alla realizzazione dell'investimento finanziato;
- n) concessione di proroghe ed autorizzazione delle variazioni alle modalità di svolgimento dell'operazione prevista nella domanda, alle condizioni stabilite dal bando relativo alla Misura;
- o) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salvi casi in cui legittimata ad intervenire in giudizio sia esclusivamente la Regione);
- p) la gestione dei rapporti, delle procedure e delle attività previste dal contratto di finanziamento con BEI e afferenti l'utilizzo dei relativi fondi per la misura in oggetto, in ordine alla concessione delle stesse, agli obblighi verso la BEI e delle imprese finanziate, agli accordi di convenzione con le banche, alle attività di controllo e rendicontazione delle somme erogate e oggetto di rientro, alle attività informative obbligatorie per Finpiemonte;
- q) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.
- r) Rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento il supporto tecnico e giuridico per la predisposizione dei bandi che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta dell'affidante.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione delle Misure affidata a Finpiemonte;
- b) l'adozione degli atti su cui si basano le predette Misure di agevolazione (atti di normazione in senso stretto, atti di definizione dei contenuti fondamentali delle misure, bandi, ecc.), fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- c) le altre funzioni di controllo previste dalla Convenzione quadro e dalla presente convenzione.

La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo – Risorse

La Regione ha stabilito che la dotazione finanziaria della Misura sia pari a 20.000.000 di euro (ventimilioni/00) provenienti dalla BEI mediante il contratto di prestito "Regione Piemonte Loan for SME'S" stipulato tra Finpiemonte e BEI che verranno utilizzate sotto forma di finanziamento

agevolato.

La suddetta dotazione finanziaria potrà essere integrata - a mezzo di provvedimento della Direzione regionale alle Attività Produttive - con ulteriori risorse sulla base dell'andamento delle altre misure di intervento regionali finanziate con fondi BEI.

Si è costituito un fondo di riserva pari a € 5.000.000, a valere sulle risorse residue dalla programmazione dei Fondi strutturali Docup 2000-2006, dedicato alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI e di eventuali disallineamenti contabili tra i piani di rientro delle PMI finanziate e il piano di rientro di Finpiemonte S.p.A. nei confronti di BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi dovuti a Finpiemonte S.p.A. per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo.

Il suddetto fondo di riserva potrà essere incrementato – mediante provvedimento della Direzione Attività Produttive – in modo proporzionale all'eventuale incremento della dotazione finanziaria della Misura secondo le modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del contratto tra Finpiemonte e BEI e della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha efficacia dalla data di avvio delle attività di Finpiemonte e per il periodo necessario all'espletamento delle attività ivi previste per la gestione delle Misure in premessa richiamate e comunque non oltre il 31/12/2021.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte esercita le funzioni e svolge le attività previste dalla presente convenzione in piena autonomia organizzativa e gestionale, in coerenza con le prescrizioni recate dalla presente convenzione ed in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento, ed in particolare:

- normativa in materia di procedimento amministrativo (attualmente: l.r. 7/2005), in particolare per quanto riguarda la individuazione e le attribuzioni del responsabile del procedimento, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l'obbligo di conclusione dei procedimenti mediante provvedimento espresso adottato - di norma - dal responsabile del procedimento, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione dei provvedimenti di non accoglimento della domanda di accesso all'agevolazione;

- la disciplina in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (attualmente: D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.); in relazione a tale normativa, incomberà a Finpiemonte l'accesso ai pubblici registri, agli albi, ecc., per verificare il possesso di stati o qualità personali salvo che l'amministrazione che li detiene consenta l'accesso diretto esclusivamente all'amministrazione regionale che in tal caso, su richiesta di Finpiemonte, vi provvederà tramite l'affidante;
- normativa in materia di lotta all'infiltrazione mafiosa (attualmente: D.p.r. 3/6/1998 n. 252) e di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (L. 5/7/1991 n. 197; D.lgs. 20/2/2004 n. 56 e circolare M.E.F. 7/6/2005);
- la disciplina dell'accesso agli atti e documenti del procedimento (attualmente: D.p.g.r. 24/4/2006 n. 2 /R e relativa circolare esplicativa);
- normativa in materia di riservatezza/privacy (attualmente:d. lgs. N. 196/2003);
- normativa in materia di utilizzo della telematica nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (attualmente:D. lgs. N. 82/2005 e s. m.i.);
- normativa in materia di certificazione della regolarità contributiva (attualmente: L. 248/2005), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie, fatta salva ogni diversa disposizione statale o regionale che estenda tale adempimento ad altre fattispecie.

Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti, vigente nei confronti dell'amministrazione regionale.

Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione attuativa e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

Art. 7 - Comitato di valutazione

Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di valutazione che fornisce un parere vincolante.

Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività – Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 435.000,00 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

Saranno riconosciuti i costi relativi alla gestione della misura anche se precedenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva dei fondi BEI e di quelli regionali, fermo restando quanto previsto dalla sopra citata DGR DGR del 2 agosto 2013, n. 2-6205, secondariamente dalle risorse regionali, e relativi interessi maturati e maturandi, derivanti dai rientri dei finanziamenti già erogati sulla Misura con fondi regionali. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. La Regione, approvata la rendicontazione annuale, potrà autorizzare il prelievo dai Fondi.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà autorizzato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta

Art. 9 – Controlli di 1° livello

Nell'ambito dei controlli di primo livello in corso di gestione, Finpiemonte deve svolgere:

(a) i controlli di tipo documentale sull'insieme della documentazione tecnica, amministrativa e di spesa da effettuarsi mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.) sulle operazioni finanziate;

(b) i controlli in loco, cioè mediante verifiche condotte presso i beneficiari delle operazioni finanziate e realizzate.

In particolare, i controlli mediante verifiche in loco riguardano i controlli ex post che sono attivati, di norma, entro 3 mesi dalla rendicontazione finale dell'investimento agevolato.

I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R 445/00 s.m.i., l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione al finanziamento, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme – generali e speciali – che regolano l'accesso alle agevolazioni, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso a finanziamento e l'effettività delle spese dichiarate.

Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto – secondo modalità e strumenti (schede di rilevazione, check list, modelli di verbali, ecc.) che l'affidatario provvederà a definire anche sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione – che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo, l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti (previa informazione alla Regione dell'avvio del relativo procedimento) in conseguenza delle irregolarità riscontrate.

Qualora Finpiemonte intenda affidare l'esecuzione dei controlli in loco a soggetti esterni, per l'affidamento di tale servizio dovrà procedere conformemente a quanto prescritto dall'art. 10 della Convenzione – quadro.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo in loco è stabilito in 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione individuale di avvio del procedimento.

Tale termine si intende sospeso in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.

In ogni caso, Finpiemonte, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione, anche mediante le procedure informatizzate, dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguentemente adottati e i casi in cui sono stati accertati illeciti amministrativi.

I controlli in loco sono effettuati in base a campionamento casuale, integrato secondo quanto previsto al successivo paragrafo. La dimensione e l'individuazione del campione è stabilita dalla Regione – in misura comunque non inferiore, su base annua, al 5% e sono configurati in modo da tenere anche conto dei fattori di rischio gestionale e della distribuzione di frequenza delle irregolarità rilevata nelle sessioni di controllo precedenti.

Il campione è obbligatoriamente integrato con le operazioni relativamente alle quali Finpiemonte abbia rilevato anomalie o abbia motivo di ritenere che sussistano irregolarità nonché con le operazioni relativamente alle quali sia pervenuta segnalazione di anomalie o di irregolarità da parte della Regione o di altri soggetti istituzionali o se ne abbia avuta comunque informazione da altre fonti.

Finpiemonte svolge le attività inerenti i controlli di primo livello – documentali e in loco – nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.

Art. 10 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 11 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte

l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate solo in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore _____

Regione Piemonte

Il Direttore _____